I

(Atti per quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 459/68 DEL CONSIGLIO

del 5 aprile 1968

relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111, 113 e 227,

visti i regolamenti n. 160/66/CEE (1), n. 189/66/CEE (2) e n. 170/67/CEE (3), nonché i regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo, e in particolare le disposizioni di detti regolamenti che permettono di derogare al principio generale della sostituzione di tutte le misure di protezione alle frontiere con i soli prelievi agricoli e con le imposizioni previste nei regolamenti n. 160/66/CEE e n. 170/67/CEE,

vista la proposta della Commissione,

considerando che dopo lo scadere del periodo transitorio, la politica commerciale comune deve essere fondata su principi uniformi e che l'attuazione di questa politica ne presuppone la graduale instaurazione nel corso del periodo transitorio ; che il Consiglio, con decisione del 25 settembre 1962 (4), ha stabilito un programma d'azione in materia ;

considerando che le misure di difesa contre le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea costituiscono uno degli elementi importanti della politica commerciale comune ;

considerando che le legislazioni degli Stati membri differiscono sensibilmente in questa materia e che la Comunità, in quanto tale, non dispone ancora di una regolamentazione appropriata per l'adozione di efficaci misure di difesa ;

considerando che per lo sviluppo armonioso degli scambi esterni della Comunità è tuttavia indispensabile possedere mezzi di difesa uniformi, atti a porre prontamente ed efficacemente rimedio alle difficoltà create da pratiche di dumping, premi o sovvenzioni, mezzi che per il solo fatto della loro esistenza possano costituire un elemento moderatore nella condotta delle relazioni commerciali fra la Comunità e i paesi non membri ;

considerando che, di conseguenza, occorre adottare fin d'ora disposizioni comuni in tale materia ;

considerando che, in virtù degli impegni internazionali che vincolano la Comunità e gli Stati membri, il presente regolamento deve rispettare le regole fissate dall'articolo IV dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, nonché dall'Accordo relativo all'applicazione del suddetto articolo ;

considerando che la Comunità e gli Stati membri, nelle loro rispettive sfere d'azione, devono tuttavia salvaguardare la loro attuale libertà per quanto riguarda l'adozione di misure particolari, quando gli obblighi stipulati nel quadro del GATT non vi si oppongono ;

considerando che il dumping, i premi e le sovvenzioni sono pratiche che possono riguardare ugualmente i prodotti agricoli e i loro derivati, e che è quindi necessario prevedere, in maniera complementare al regime d'importazione generalmente applicabile a tali prodotti, la possibilità di ricorrere a misure di difesa contro tali pratiche ;

considerando che a chiunque agisca per conto di una produzione della Comunità che si ritiene lesa o minacciata da pratiche di dumping, premi o sovvenzioni deve essere data la possibilità di formulare una denuncia ; che tale denuncia deve soddisfare a talune con-

---

(1) GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.
(2) GU n. 218 del 28. 11. 1966, pag. 3713/66.
(3) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2596/67.
(4) GU n. 90 del 5. 10. 1962, pag. 2353/62.

dizioni che comportano, in particolare, elementi di prova relativi a pratiche di dumping, premi o sovvenzioni, nonchè al pregiudizio che ne risulta ;

considerando che, nell'interesse della Comunità, deve essere realizzata un'informazione reciproca più completa possibile fra gli Stati membri e la Commissione, per quanto riguarda sia le denunce sia le iniziative delle competenti autorità contro le pratiche considerate ;

considerando che, sul piano comunitario, l'esame dei fatti deve essere effettuato in costante e stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione ;

considerando che è necessario dare una certa pubblicità alla procedura, particolarmente mediante l'inserzione di un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* per avvertire gli esportatori esteri e gli importatori della Comunità dell'eventuale instaurazione di misure di difesa e per contribuire all'accelerazione dell'esame dei fatti ;

considerando che, sulla base delle informazioni scambiate, è essenziale procedere sul piano comunitario e nell'ambito di un Comitato consultivo, all'esame delle misure di difesa appropriate e che spetta alla Commissione sottoporre al Consiglio le relative proposte ;

considerando che l'esperienza dimostra che le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni possono, in alcuni casi, rendere necessaria una procedura accelerata di difesa e che, di conseguenza, la Comunità deve poter disporre di un'adeguata protezione durante i periodi relativamente lunghi che possono essere necessari per la costatazione definitiva dei fatti ;

considerando che, a scopo precauzionale e per far fronte a pratiche imprevedibili, occorre quindi prevedere una procedura più rapida di quella normale ; che le esigenze di rapidità ed efficacia giustificano che la Commissione sia autorizzata a istituire, a titolo eccezionale, senza pregiudizio dell'ulteriore atteggiamento del Consiglio, e con una procedura d'urgenza, diritti antidumping o compensativi provvisori, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro ;

considerando che, quando uno Stato membro richieda un'azione immediata e quando siano soddisfatte le condizioni per l'applicazione di un diritto provvisorio, il termine entro il quale la Commissione deve istituire mediante la procedura d'urgenza detto diritto, deve essere limitato a cinque giorni feriali a decorrere dalla ricezione di tale richiesta ;

considerando che è indispensabile stabilire regole comuni per l'applicazione dei diritti antidumping o compensativi, al fine di assicurarne la riscossione esatta ed uniforme ; che dette regole, considerata la natura di tali diritti, possono differire dalle regole relative alla riscossione dei diritti normalmente esigibili all'importazione ;

considerando che, durante il periodo transitorio, gli Stati membri hanno la facoltà di adottare, a talune condizioni, le misure appropriate per salvaguardare gli interessi delle loro produzioni nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili per la difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità, fatte salve le norme speciali previste in accordi conclusi tra la Comunità e tali paesi.

2. Quando gli obblighi stipulati nel quadro del GATT non vi si oppongono, le disposizioni degli articoli da 2 a 5 e da 22 a 24 non fanno ostacolo all'adozione di misure particolari.

3. Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti. Esso non fa ostacolo né all'applicazione dei regolamenti comunitari adottati nel settore agricolo, né a quella dei regolamenti n. 160/66/CEE, n. 189/66/CEE e n. 170/67/CEE. Le disposizioni del presente regolamento possono essere applicate in maniera complementare a quelle dei suddetti regolamenti ed in deroga alle disposizioni degli stessi che si opponessero all'applicazione di diritti antidumping o di diritti compensativi.

TITOLO I

Il dumping e i diritti antidumping

Articolo 2

1. Può essere assoggettato a un diritto antidumping qualsiasi prodotto formante oggetto di dumping, quando la sua introduzione sul mercato della Comunità causa o minaccia di causare un pregiudizio importante ad una produzione costituita della Comunità, oppure ritarda sensibilmente la creazione di una produzione di cui è prevista la prossima installazione nella Comunità.

2. Quando, nel presente regolamento, il termine « pregiudizio » è utilizzato senz'altra precisazione,

esso deve intendersi come comprendente le tre eventualità enunciate al paragrafo 1.

Articolo 3

1. a) Un prodotto introdotto sul mercato della Comunità è considerato come formante oggetto di dumping quando il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile, ai sensi dell'articolo 5, destinato al consumo nel paese d'origine dal quale il prodotto è stato esportato.

b) Quando un prodotto non viene direttamente importato dal paese d'origine, ma è esportato da un paese intermedio ed è destinato alla Comunità, la comparazione dei prezzi ai fini dell'accertamento di un dumping, ai sensi del presente paragrafo, è fatta, di norma, tra il prezzo all'esportazione verso la Comunità di detto prodotto e il prezzo comparabile di un prodotto simile sul mercato interno del paese di esportazione. Tuttavia, la comparazione con questo stesso prezzo nel paese d'origine sarà lecita ove, ad esempio, il prodotto formi oggetto di un « traffico in transito » attraverso il paese di esportazione o se, per lo stesso prodotto, non si abbia produzione o prezzo comparabile nel paese d'esportazione.

2. Quando nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non si ha vendita del prodotto simile o quando, a causa della situazione particolare del mercato, vendite del genere non consentono una valida comparazione, un prodotto viene considerato come formante oggetto di un dumping allorché il suo prezzo all'esportazione verso la Comunità è inferiore :

— al prezzo comparabile del prodotto simile, se quest'ultimo è esportato, verso un paese terzo ; in questo caso, tale prezzo potrà essere il prezzo all'esportazione più elevato, purché esso sia un prezzo rappresentativo ;

— o al costo di produzione nel paese d'origine, maggiorato di un equo importo per le spese di amministrazione, di vendita e d'altro genere e per i profitti. Di regola, la maggiorazione per il profitto non può essere superiore al profitto normalmente realizzato con la vendita di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d'origine.

3. Quando non esiste prezzo all'esportazione, oppure quando non è possibile fondarsi su tale prezzo a seguito dell'esistenza di un'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore od un terzo, il prezzo all'esportazione può essere definito, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 o 2, sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, ovvero, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragionevole base.

4. a) La comparazione tra il prezzo di esportazione da un lato, e, dall'altro, il prezzo interno nel paese d'origine o il prezzo interno nel paese di esportazione, ovvero, se occorre, il prezzo di esportazione verso un paese terzo o i costi di produzione di cui al paragrafo 2, si riferisce ai prezzi praticati allo stesso stadio commerciale, che, in linea di massima, è quello dell'uscita dalla fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvicinate.

b) In ciascun caso, si terrà debitamente conto, a seconda delle sue caratteristiche, delle differenze tra le condizioni di vendita, nonché delle disparità di tassazioni e delle altre differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Nei casi di cui al paragrafo 3, si potrà altresí tenere conto delle spese intervenute tra l'importazione e la rivendita, nonché dei benefici realizzati.

5. Un prodotto non può essere considerato formante oggetto di dumping per il fatto che esso è esente da dazi o tasse gravanti sul prodotto simile quando quest'ultimo è destinato al consumo interno nel paese di origine o di esportazione o per il fatto che tali dazi o tasse sono rimborsati.

6. Nel caso d'importazioni provenienti da un paese il cui commercio forma oggetto di monopolio completo e quasi completo e dove i prezzi interni sono fissati dallo Stato, si può tenere conto della possibilità che una comparazione esatta tra il prezzo di esportazione di un prodotto verso la Comunità e i prezzi interni di tale paese non risulti sempre appropriata, poiché, in tali casi, la determinazione della comparabilità dei prezzi può presentare speciali difficoltà.

7. Per margine di dumping si deve intendere la differenza di prezzo determinata in conformità delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 4

1. a) Il pregiudizio sarà ritenuto esistente soltanto quando le importazioni formanti oggetto di dumping ne sono manifestamente la causa principale. Ai fini della determinazione di tale pregiudizio, si terrà conto, da un lato, delle conseguenze del dumping effettivamente costatate e, dall'altro, di tutti gli altri fattori, presi

nel loro complesso, che possono influire sfavorevolmente sulla produzione della Comunità.

b) La determinazione dell'esistenza di una minaccia di pregiudizio deve basarsi su fatti e non soltanto su presunzioni, congetture o lontane possibilità. Il mutamento di circostanze atte a creare la situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere chiaramente previsto e imminente.

2. La valutazione di un pregiudizio si basa sull'esame di tutti i fattori che hanno influenza sull'andamento della produzione considerata, quali l'evoluzione e le prospettive per quanto riguarda la cifra d'affari, la parte del mercato, i profitti, i prezzi (compresa la misura nella quale il prezzo alla consegna del prodotto sdoganato è inferiore o superiore al prezzo comparabile più rappresentativo del prodotto simile, al momento di transazioni commerciali normali nella Comunità), i risultati ottenuti all'esportazione, l'occupazione, il volume delle importazioni formanti oggetto di dumping, nonché il volume delle altre importazioni, il grado di utilizzazione delle capacità della produzione comunitaria, la produttività e le pratiche commerciali restrittive. Uno solo o anche diversi criteri fra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

3. Per stabilire se le importazioni formanti oggetto di un dumping causano un pregiudizio, sono esaminati tutti gli altri fattori che possono esercitare, singolarmente o combinati fra loro, un'influenza sfavorevole sulla produzione della Comunità. I fattori da prendere in considerazione sono, tra l'altro, il volume ed i prezzi del prodotto considerato importato non in dumping, la concorrenza tra gli stessi produttori della Comunità, la contrazione della domanda dovuta alla sostituzione di altri prodotti od a modifiche nei gusti dei consumatori.

4. L'effetto delle importazioni formanti oggetto di dumping è valutato in rapporto alla produzione del prodotto simile nella Comunità, quando i dati disponibili consentono di definire distintamente la produzione in funzione di vari criteri, quali: i processi produttivi, le realizzazioni dei produttori, i profitti. Quando la produzione del prodotto simile nella Comunità non costituisce un'entità distinta in funzione di tali criteri, l'effetto delle importazioni formanti oggetto di dumping è valutato esaminando la produzione del gruppo (o della gamma) di prodotti maggiormente affine e comprendente il prodotto simile per il quale possono essere ottenuti i necessari elementi d'informazione.

5. a) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per « produzione della Comunità » s'intende il complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggiore della produzione comunitaria totale di tali prodotti, tuttavia :

— ove taluni produttori siano anche importatori del prodotto per il quale si affermerebbe l'esistenza di dumping, l'espressione « produzione della Comunità » può essere interpretata come riferentesi esclusivamente al resto dei produttori ;

— in circostanze eccezionali la Comunità può, per quanto riguarda la produzione considerata, essere suddivisa in più mercati competitivi ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati rappresentanti una produzione della Comunità se, a causa delle spese di trasporto, tutti i produttori di detto mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto considerato su tale mercato e se in quest'ultimo non è venduto alcun quantitativo o quasi del prodotto considerato, ottenuto in altra parte della Comunità, oppure se esistono sul piano regionale condizioni speciali di commercializzazione che comportano, per i produttori di tale mercato, uno stesso grado di isolamento dal resto della produzione. Tuttavia, in simili circostanze, l'esistenza di un pregiudizio può essere affermata soltanto se esso colpisce la totalità o la quasi totalità della produzione del prodotto considerato sul mercato cosí definito.

b) Le disposizioni del paragrafo 4 sono applicabili al presente paragrafo.

Articolo 5

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per « prodotto simile » s'intende un prodotto identico, cioè simile sotto ogni riguardo al prodotto considerato, o, in mancanza di tale prodotto, un altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle del prodotto considerato.

Articolo 6

1. Ogni persona fisica o morale, nonché ogni associazione non avente personalità morale, che agisce a nome di una produzione della Comunità e che si ritiene lesa o minacciata da un dumping, può introdurre una denuncia nelle condizioni previste qui di seguito. La denuncia è introdotta per iscritto.

2. a) La denuncia può essere introdotta presso qualsiasi Stato membro in cui la produzione della Comunità esercita la sua attività, qualunque sia lo Stato membro ove il dumping

denunciato può produrre i suoi effetti. Copia della denuncia è inviata alla Commissione dallo Stato membro che l'ha ricevuta.

b) Se una denuncia è presentata alla Commissione, questa la trasmette, senza indugio, agli Stati membri.

Articolo 7

La denuncia deve contenere :

a) la designazione del prodotto per il quale è affermata l'esistenza di dumping ;

b) l'indicazione del paese d'esportazione ;

c) per quanto possibile, l'indicazione del paese d'origine, del produttore e dell'esportatore del prodotto considerato ;

d) elementi di prova relativi al dumping e al pregiudizio che ne deriva per la produzione che si ritiene lesa o minacciata di esserlo.

Articolo 8

1. Quando uno Stato membro costata che la denuncia comporta gli elementi di cui all'articolo 7, ne informa al più presto la Commissione e le trasmette altresí tutti gli altri dati che esso ritiene necessari per l'esame dei fatti sul piano comunitario.

2. Quando, in mancanza di una denuncia, uno Stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione sia a un dumping, sia a un pregiudizio che ne risulta per una produzione della Comunità, esso li comunica alla Commissione senza indugio.

3. La Commissione trasmette senza indugio le informazioni di cui sopra agli altri Stati membri.

Articolo 9

Quando uno Stato membro costata che la denuncia non contiene gli elementi di cui all'articolo 7, oppure che il margine di dumping, il volume delle importazioni in dumping, reali o potenziali, o il pregiudizio sono trascurabili, ne informa la Commissione. Questa avverte immediatamente gli altri Stati membri. Se, nel termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione è stata informata, questa non ha espresso obiezioni a richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la denuncia è respinta, senza indugio, dallo Stato membro destinatario della denuncia o dalla Commissione, se è stato fatto ricorso a quest'ultima a mente dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b) ; negli altri casi, è di applicazione l'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 10

1. Subito dopo la ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o 2, o di obiezioni espresse contro un rigetto della denuncia ai sensi dell'articolo 9, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, inizia immediatamente l'esame dei fatti sul piano comunitario, conformemente alle disposizioni del presente articolo. Tale esame verte simultaneamente sul dumping e sul pregiudizio.

2. Quando dalle informazioni ottenute dalla Commissione risulta che potrebbero essere necessarie misure di difesa contro talune pratiche di dumping, essa, nonostante la continuazione dell'esame dei fatti, informa ufficialmente i rappresentanti nel paese esportatore nonché gli esportatori ed importatori notoriamente interessati. Nel contempo, essa pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Tale avviso comporta l'indicazione del prodotto considerato e, secondo il caso, del paese di origine o di esportazione ; in esso è inoltre precisato che tutte le informazioni relative al caso di cui trattasi possono essere comunicate alla Commissione. In tale avviso è anche fissato il periodo durante il quale le parti interessate possono esprimere il desiderio di essere ascoltate dalla Commissione, conformemente alle disposizioni del paragrafo 6.

3. a) Nell'adempimento dei compiti che le sono assegnati in virtú del paragrafo 1, la Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso gli importatori, gli esportatori, i commercianti, i produttori e le organizzazioni o associazioni di categoria.

b) Quando la Commissione formula tale domanda d'informazioni, essa invia simultaneamente una copia di detta domanda allo Stato membro in cui il destinatario esercita la sua attività.

4. La Commissione offre l'occasione al ricorrente e agli importatori ed esportatori notoriamente interessati, nonché ai rappresentanti del paese esportatore, di prendere conoscenza di tutte le informazioni di carattere non confidenziale ai sensi dell'articolo 11 e da essa utilizzati nell'inchiesta antidumping, che riguardano la difesa dei loro interessi.

5. a) Ai fini di una corretta determinazione del margine di dumping e del pregiudizio, la Commissione può chiedere agli Stati membri :

— di fornirle informazioni,

— di procedere a qualsiasi verifica e controllo necessari, segnatamente presso gli importatori, i commercianti o i produttori della Comunità,

— di procedere ad inchieste nei paesi non membri della Comunità ; allo scopo di controllare le informazioni fornite o di completarle nelle imprese considerate, tali inchieste sono subordinate all'accordo delle imprese stesse e, previo avviso ufficiale, all'assenza di opposizione da parte del governo del paese considerato.

b) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per dar seguito alle richieste della Commissione. Essi comunicano a quest'ultima le informazioni richieste, nonché il risultato delle verifiche, dei controlli o delle inchieste effettuati.

c) La Commissione trasmette, senza indugio, tali informazioni agli altri Stati membri.

d) Agenti della Commissione possono, a richiesta di quest'ultima o di uno Stato membro sul cui territorio vengono effettuate le verifiche, i controlli o le inchieste di cui sopra, assistere gli agenti degli Stati membri nell'adempimento delle loro funzioni.

6. a) La Commissione può sentire le parti interessate. Queste ultime devono essere sentite quando lo richiedano per iscritto, nel termine fissato dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, e quando dimostrino che potrebbero essere direttamente interessate dal risultato dell'esame dei fatti. In questo caso, la Commissione offre loro la possibilità di far conoscere per iscritto, nel termine da essa fissato, il loro punto di vista. Inoltre, essa dà alle parti direttamente interessate che lo richiedano per iscritto, l'occasione di esporre verbalmente il loro punto di vista, semprechè queste ultime possano provare di avere un interesse sufficiente a tale effetto.

b) Inoltre, a richiesta, la Commissione dà alle parti direttamente interessate, l'occasione di incontrarsi, per permettere il confronto delle tesi opposte e delle eventuali confutazioni. Nell'offrire tale occasione, essa tiene conto della necessità di salvaguardare il carattere riservato delle informazioni, nonché della convenienza delle parti. Nessuna parte è tenuta ad assistere ad un incontro e la sua assenza non è pregiudizievole per la sua causa.

7. a) Le disposizioni del presente articolo non impediscono né al Consiglio, né alla Commissione di prendere decisioni preventive o di decidere con sollecitudine sull'applicazione di misure provvisorie in virtù dell'articolo 15.

b) Quando una parte interessata non comunica le informazioni necessarie o quando il governo di un paese non membro della Comunità solleva obiezioni per quanto riguarda l'attuazione di una inchiesta sul suo territorio, ai sensi del paragrafo 5, lettera a), possono essere elaborate conclusioni finali in base ai dati di fatto disponibili.

Articolo 11

1. Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale esse sono state richieste.

2. Il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri, nonché i loro agenti, sono tenuti a non divulgare, salvo esplicita autorizzazione della parte che le avrà fornite, le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento e che, per la loro natura, sono riservate, oppure quelle che sono fornite in via confidenziale da una parte interessata ad un'inchiesta antidumping.

3. Tuttavia, quando si ritiene che una domanda intesa ad ottenere un trattamento riservato non è giustificata e quando colui che ha fornito le informazioni non vuole né pubblicarle, né autorizzarne la pubblicazione in termini generici o sotto forma di riassunto, può non essere tenuto conto di tali informazioni, salvo che possa essere dimostrato in modo convincente, da fonte competente, che l'informazione è esatta.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si oppongono alla pubblicazione d'informazioni generali ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, nonché della motivazione delle misure adottate in applicazione del presente regolamento. Tale pubblicazione deve tener conto del legittimo interesse delle parti interessate a non vedere divulgati i loro segreti d'affari.

Articolo 12

1. In ogni momento possono aver luogo consultazioni. Ad esse è dato inizio immediato, sia a richiesta di uno Stato membro, sia su iniziativa della Commissione.

2. Le consultazioni si effettuano in seno ad un Comitato consultivo, in appresso denominato il « Comitato », composto da rappresentanti di ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

3. Il Comitato si riunisce su convocazione del suo presidente. Quest'ultimo comunica agli Stati membri, nel più breve tempo possibile, tutti gli elementi d'informazione utili.

Articolo 13

Le consultazioni vertono specialmente :

a) sull'esistenza e sul margine del dumping ;

b) sulla realtà e sull'importanza del pregiudizio ;

c) sulle misure idonee a rimediare agli effetti del dumping, avuto riguardo all'insieme delle circostanze, e sulle modalità della loro applicazione.

Articolo 14

1. a) La procedura è chiusa quando, al termine delle consultazioni previste all'articolo 13, non si ritiene necessario adottare alcuna misura di difesa e quando non è stata espressa alcuna obiezione a tal riguardo in seno al Comitato. Negli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e propone di porre termine alla procedura. Quando il Con-

siglio, che delibera a maggioranza qualificata, approva la proposta della Commissione, la procedura è ritenuta terminata. Lo stesso avviene quando il Consiglio, nel termine di un mese, non ha preso alcuna decisione o non ha deciso, a maggioranza qualificata, di invitare la Commissione a riprendere l'esame dei fatti.

b) La Commissione informa i rappresentanti del paese esportatore e le parti direttamente interessate che è stato posto termine alla procedura, facendone conoscere i motivi ed i criteri. Salvo ragioni speciali, se un avviso era stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, la Commissione dà notizia senza indugio del termine della procedura attraverso la stessa pubblicazione.

2. a) Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche quando, nel corso dell'esame dei fatti, gli esportatori del prodotto considerato si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi in modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le loro esportazioni verso la Comunità, a condizione che la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, ritenga accettabile questa soluzione.

b) Quando la Commissione, conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), ha accettato l'impegno che vi è contemplato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se gli esportatori lo chiedono oppure se la Commissione, dopo aver sentito i pareri espressi in seno al Comitato, lo decide. Se la Commissione, dopo aver udito i pareri in seno al Comitato, conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno preso dagli esportatori diventa automaticamente caduco, a meno che questi non ne confermino la validità.

c) Gli esportatori possono astenersi dal prendere tali impegni, o rifiutare di assumerne nonostante l'invito della Commissione, senza che ciò possa recare pregiudizio alla loro causa. Tuttavia, la Commissione è libera di giudicare che la concretizzazione di una minaccia di pregiudizio è più probabile se proseguono le importazioni che formano oggetto di un dumping.

Articolo 15

1. a) Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping e quando vi sono elementi di prova sufficienti di un pregiudizio e gli interessi della Comunità esigono un'azione immediata, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa :

— determina, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3, e a titolo di diritto antidumping provvisorio, l'ammontare da garantire, la cui riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore del Consiglio adottata in virtù dell'articolo 17,

— designa i prodotti colpiti da tale misura, secondo le indicazioni fissate all'articolo 20,

— stabilisce che l'immissione in consumo di tali prodotti nella Comunità deve essere subordinata alla prestazione di una garanzia dell'ammontare di cui sopra.

b) La Commissione adotta questa misura, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, oppure, in caso di estrema urgenza, dopo aver informato gli Stati membri. In quest'ultimo caso, in seno al Comitato hanno luogo consultazioni, al massimo entro dieci giorni a decorrere dalla notifica della decisione della Commissione agli Stati membri.

c) Quando l'azione immediata della Commissione è stata domandata da uno Stato membro, la Commissione decide, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della domanda, se è opportuno istituire un diritto antidumping provvisorio. Se la Commissione decide di non dare seguito a tale domanda di uno Stato membro, essa comunica, senza indugio, questa decisione al Consiglio. Quest'ultimo, che delibera a maggioranza qualificata, può decidere diversamente. La decisione della Commissione di non istituire un diritto provvisorio non esclude l'instaurazione di tale diritto ad una data ulteriore, a richiesta di uno Stato membro, se esistono elementi nuovi, ovvero per iniziativa della Commissione.

2. a) Fatte salve le disposizioni degli articoli 16 e 18, le misure provvisorie rimangono applicabili fino all'entrata in vigore di una decisione del Consiglio, presa in virtù dell'articolo 17 e, al massimo, per un periodo di tre mesi.

b) Al termine della validità di queste misure, la garanzia è liberata, sempre che il Consiglio non abbia deciso, a norma dell'articolo 17, la riscossione definitiva dell'ammontare garantito. Quando, in virtù degli articoli 16 o 18, il diritto provvisorio è annullato o ridotto con effetto retroattivo, la garanzia indebitamente ottenuta è liberata al più presto.

Articolo 16

1. La Commissione comunica al Consiglio, senza indugio, la sua decisione d'instaurare misure provvisorie. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare dette misure, oppure

può prendere una decisione diversa. La durata di applicazione della decisione del Consiglio non può eccedere un termine di tre mesi a decorrere dall'entrata in vigore delle misure provvisorie adottate dalla Commissione.

2. Al più tardi un mese prima dello scadere del termine di tre mesi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), la Commissione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 18, sottopone una proposta al Consiglio relativa ad un'azione comunitaria, ai sensi dell'articolo 17, ovvero, se gli esportatori e gli importatori lo richiedono e se l'esame dei fatti non è stato ancora concluso, ad una proroga, per un massimo di tre mesi, delle misure provvisorie. In quest'ultimo caso il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata.

Articolo 17

1. Quando, dalla costatazione definitiva dei fatti, risulta che vi è esistenza di dumping e di pregiudizio, e quando gli interessi della Comunità esigonó un'azione comunitaria, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, sottopone una proposta al Consiglio. Detta proposta verte anche sui problemi di cui al paragrafo 2.

2. a) Il Consiglio statuisce a maggioranza qualificata. Quando è stata fatta applicazione delle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, il Consiglio determina, fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, in quale misura l'ammontare garantito a titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso.

b) La riscossione definitiva di tale ammontare non può essere decisa se dalla costatazione definitiva dei fatti non risulta che esiste un pregiudizio importante, e non semplicemente una minaccia di pregiudizio importante o un ritardo sensibile nella creazione di una produzione, o che tale pregiudizio sarebbe stato causato se non fossero state applicate misure provvisorie.

Articolo 18

1. a) Durante il periodo di applicazione delle misure di cui agli articoli 15, 16 e 17, si procede, in seno al Comitato, a richiesta di uno Stato membro o per iniziativa della Commissione, a consultazioni allo scopo di :

— esaminare gli effetti delle misure precitate ;

— verificare se sono riunite le condizioni per l'applicazione delle misure in parola.

b) A tale fine, i fornitori o importatori del prodotto in causa possono introdurre presso uno Stato membro o presso la Commissione, una domanda corredata da informazioni. Lo Stato membro presso cui è stata introdotta la domanda ne informa la Commissione che avverte gli altri Stati membri. Se la domanda è introdotta presso la Commissione questa ne informa gli Stati membri.

2. Quando la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, costata che l'abrogazione, la modifica o l'annullamento di queste misure si rivelano necessarie :

a) se il Consiglio non ha ancora preso alcun provvedimento in virtù degli articoli 16 o 17, essa modifica, abroga o annulla, senza indugio, i provvedimenti applicati in virtù dell'articolo 15 e ne riferisce immediatamente al Consiglio ; quest'ultimo, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa.

b) Negli altri casi, essa propone al Consiglio sia la modifica, l'abrogazione o l'annullamento dei provvedimenti in vigore in virtù degli articoli 15 o 16, sia la modifica o l'abrogazione dei provvedimenti in vigore in virtù dell'articolo 17. Il Consiglio statuisce in merito a maggioranza qualificata.

Articolo 19

1. I diritti antidumping, applicabili a titolo provvisorio o definitivo, sono istituiti con regolamenti.

2. a) Fatte salve le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, tali diritti non possono essere né istituiti né resi più onerosi con effetto retroattivo.

b) Essi si applicano a tutti i prodotti designati nell'atto del Consiglio o della Commissione, che, a datare dalla sua entrata in vigore, sono dichiarati per l'immissione in consumo nella Comunità. A tale scopo, è determinante la data alla quale il servizio delle dogane accetta l'atto che manifesta la volontà del dichiarante di procedere all'immissione in consumo di detti prodotti.

c) Quando un prodotto è importato nella Comunità in provenienza da vari paesi, il diritto, di ammontare appropriato, colpisce indiscriminatamente tutte le importazioni di tale prodotto, di cui è stato del pari stabilito che formano oggetto di dumping e che provocano un pregiudizio.

3. L'ammontare di un diritto antidumping, definitivo o provvisorio, non può superare il margine di dumping costatato, oppure, in caso di instaurazione di un diritto provvisorio, il margine che è stato provvisoriamente determinato ; tale ammontare dovrebbe essere inferiore al margine del dumping se un diritto inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio.

4. a) Quando un importatore può provare che i prodotti che egli ha introdotto sul mercato della Comunità non formano oggetto di dumping o che il margine di dumping praticato è inferiore a quello che è alla base della decisione del Consiglio o della Commissione, i

diritti antidumping riscossi su tali prodotti sono restituiti totalmente o parzialmente ; in caso di adozione di misure provvisorie le garanzie sono liberate alle stesse condizioni.

b) A tale effetto, l'importatore, entro un termine di tre mesi dall'immissione in consumo di detti prodotti, può introdurre una domanda presso lo Stato membro sul territorio del quale tale immissione in consumo è stata effettuata. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione, accompagnandola con un parere sulla sua fondatezza. La Commissione informa, senza indugio, gli altri Stati membri. Se, entro un mese dal ricevimento di tale informazione, la Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, non esprime obiezioni, lo Stato membro considerato può adottare la decisione corrispondente al parere da esso comunicato alla Commissione. Negli altri casi, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, decide se e in quale misura lo Stato membro deve dare esito alla domanda.

5. Quando è stata fatta applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), secondo trattino, la Commissione, dopo aver udito i pareri espressi in seno al Comitato, offre agli esportatori la possibilità di porre termine al dumping praticato sul mercato competitivo considerato. Quando, in tali casi, è stata rapidamente data un'assicurazione soddisfacente, la Commissione non instaura misure provvisorie e non presenta proposte ai sensi dell'articolo 17. Quando, al contrario, non è stata data rapidamente tale assicurazione o quando essa non è stata onorata, la Commissione può instaurare un diritto provvisorio o proporre l'instaurazione di un diritto definitivo per l'insieme della Comunità.

6. Una procedura antidumping non pone ostacolo alle operazioni di sdoganamento del prodotto considerato.

Articolo 20

1. La designazione dei prodotti cui si applicano le misure previste dagli articoli precedenti comporta le indicazioni seguenti :

a) voce doganale,

b) denominazione commerciale,

c) paese d'origine o di esportazione,

d) fornitore.

2. Quando sono implicati più fornitori dello stesso paese e non è possibile, per ragioni pratiche, nominarli tutti, i prodotti possono essere designati secondo le indicazioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1. Quando sono implicati più fornitori appartenenti a più paesi, i prodotti possono essere designati, oltre che con le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di detto paragrafo, anche facendo riferimento all'insieme dei fornitori implicati, ovvero, quando ciò non sia praticamente possibile, facendo riferimento a tutti i paesi fornitori implicati.

3. In mancanza di disposizioni particolari stabilite al momento dell'instaurazione di un diritto antidumping, definitivo o provvisorio, si applicano le norme relative alla definizione comune del concetto di origine delle merci, nonché le relative disposizioni comuni di applicazione.

Articolo 21

I diritti antidumping sono riscossi dagli Stati membri secondo la forma, l'aliquota e gli altri elementi fissati al momento della loro instaurazione, senza tener conto dei dazi doganali, delle tasse e delle altre imposizioni normalmente esigibili all'importazione.

TITOLO II

I premi, le sovvenzioni ed i diritti compensativi

Articolo 22

I prodotti che nel paese d'origine o d'esportazione fruiscono di un premio o di una sovvenzione possono essere assoggettati a un diritto compensativo quando la loro introduzione sul mercato della Comunità provoca o minaccia di provocare un pregiudizio importante ad una produzione costituita della Comunità, oppure ritarda sensibilmente la creazione di una produzione della Comunità. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 5, sono applicabili per analogia.

Articolo 23

L'ammontare del diritto compensativo definitivo o provvisorio può essere superiore all'ammontare, determinato mediante valutazione, e soltanto a titolo provvisorio nel caso di un diritto provvisorio, del premio o della sovvenzione direttamente o indirettamente accordati, nel paese di origine o di esportazione, alla fabbricazione, alla produzione o all'esportazione del prodotto considerato, ivi compresa qualsiasi sovvenzione speciale accordata per il trasporto di tale prodotto.

Articolo 24

Nessun prodotto può venir assoggettato, al tempo stesso, a diritti antidumping e a diritti compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da un dumping o dalla concessione di un premio o di una sovvenzione.

Articolo 25

Le disposizioni degli articoli da 6 a 21 si applicano, per analogia, al presente titolo.

TITOLO III

Disposizioni applicabili durante il periodo transitorio

Articolo 26

Durante il periodo transitorio si applicano le regole stabilite in appresso.

1. Quando sono in gioco gli interessi di una produzione della Comunità o quando si tratta di un prodotto sottoposto ad un'organizzazione comune di mercato nel settore agricolo o ai regolamenti n. 160/66/CEE, n. 189/66/CEE e n. 170/67/CEE, sono applicabili le disposizioni dei titoli I e II.

2. In tutti gli altri casi, ciascuno Stato membro può adottare le misure che ritiene appropriate per la difesa di una produzione nazionale. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, degli articoli da 2 a 5, nonché dell'articolo 22, sono applicabili per analogia. Inoltre, è anche applicabile la procedura di cui ai paragrafi da 3 e 12.

3. Può essere presentata una denuncia in nome di ogni produzione nazionale che si ritiene lesa o minacciata da un dumping. In caso di presentazione di una denuncia sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, ultima frase, e dell'articolo 7.

4. Quando la denuncia contiene gli elementi previsti dall'articolo 7 o quando, in assenza di una denuncia, uno Stato membro è in possesso di elementi di prova relativi, al tempo stesso, ad un dumping ed al pregiudizio che ne risulta per una produzione nazionale, tale Stato membro procede all'esame dei fatti sul piano nazionale. Le regole previste all'articolo 10, paragrafi 2, 4, 6 e 7, nonché all'articolo 11, sono applicabili per analogia.

5. a) È posto termine senza indugio all'esame dei fatti sul piano nazionale non appena lo Stato membro è convinto che gli elementi di prova relativi al dumping e al pregiudizio non sono sufficienti per giustificare il proseguimento della procedura. La cessazione dell'esame dei fatti dovrebbe essere immediata se si costatasse che il margine di dumping, il volume delle importazioni in dumping, reali o potenziali, o il pregiudizio sono trascurabili. Tale cessazione è resa pubblica se un avviso di deposito della denuncia è stato pubblicato in virtù del paragrafo 4.

b) Le disposizioni del comma precedente si applicano anche quando gli esportatori del prodotto considerato si impegnano volontariamente a rivedere i loro prezzi, in modo da eliminare il margine di dumping, oppure a cessare le loro esportazioni verso lo Stato membro, a condizione che quest'ultimo giudichi accettabile tale soluzione.

c) Quando lo Stato membro, conformemente alle disposizioni del comma precedente, ha accettato l'impegno che vi è contemplato, l'inchiesta sul pregiudizio è nondimeno completata se gli esportatori lo chiedono o se lo Stato membro lo decide. Se si conclude che non esiste un pregiudizio, l'impegno preso dagli esportatori diventa automaticamente caduco, a meno che questi non ne confermino la validità. Le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera c), sono applicabili per analogia.

6. a) Quando, da un esame preliminare dei fatti, risulta che esiste un dumping e quando vi sono elementi di prova sufficienti di un pregiudizio e gli interessi nazionali esigono un'azione immediata, lo Stato membro può :

— determinare, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 3, a titolo di diritto antidumping provvisorio, l'ammontare da garantire, la cui riscossione sarà effettuata in applicazione della decisione ulteriore adottata in virtù del paragrafo 7, lettera b),

— designare i prodotti colpiti da tale misura, secondo le indicazioni fissate all'articolo 20,

— subordinare l'immissione in consumo di tali prodotti alla prestazione di una garanzia dell'ammontare di cui sopra.

b) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 12, i diritti provvisori instaurati in virtù del presente paragrafo restano applicabili fino all'entrata in vigore di una decisione adottata in virtù del paragrafo 7 e, al massimo, per un periodo di tre mesi, oppure per un periodo di sei mesi se lo Stato membro lo decide a richiesta degli esportatori e degli importatori.

c) Al termine della validità dei diritti provvisori, la garanzia è liberata, sempre che lo Stato membro non abbia deciso, a norma del paragrafo 7, la riscossione definitiva dell'ammontare garantito. Quando il diritto provvisorio è annullato o ridotto con effetto retroattivo, la garanzia indebitamente ottenuta è liberata al più presto.

7. a) Quando, dalla costatazione definitiva dei fatti, risulta che vi è esistenza di dumping e di pregiudizio per una produzione nazionale, e quando gli interessi nazionali esigono il ricorso a misure di difesa, lo Stato membro può decidere di instaurare un diritto antidumping.

b) Quando è stata fatta applicazione delle disposizioni del paragrafo 6, lo Stato membro, nella decisione di cui al comma precedente, deter-

mina in quale misura l'ammontare garantito a titolo di diritto provvisorio è definitivamente riscosso.

Le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), sono applicabili per analogia.

8. a) Lo Stato membro informa i rappresentanti del paese esportatore e le parti direttamente interessate delle misure prese in virtù dei paragrafi 6 e 7, facendone conoscere i motivi ed i criteri. Salvo ragioni speciali, tali misure vengono rese pubbliche.

b) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, lettera b), dette misure non possono essere instaurate o aggravate con effetto retroattivo.

c) Le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), paragrafo 3, paragrafo 4, lettera a) e lettera b), prima frase, e paragrafi 5 e 6, nonché le disposizioni degli articoli 20 e 21, sono applicabili per analogia.

9. Quando è prevista una misura di difesa sul piano nazionale, lo Stato membro ne informa la Commissione precedentemente alla sua instaurazione, comunicandole i risultati dell'esame dei fatti al quale esso ha proceduto. La Commissione trasmette, senza indugio, queste informazioni agli altri Stati membri.

10. A richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione sono immediatamente aperte consultazioni preliminari. Nel caso in cui uno Stato membro si trovi nella necessità di ricorrere d'urgenza a misure nazionali, le consultazioni possono aver luogo a posteriori. Le disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 2 e 3, sono applicabili per analogia.

11. Le consultazioni hanno in particolare lo scopo di :

a) permettere agli altri Stati membri ed alla Commissione di esprimere il loro parere sui punti considerati all'articolo 13 ;

b) vigilare a che le misure nazionali perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune ;

c) permettere agli altri Stati membri di prendere misure corrispondenti, e alla Commissione di dare inizio, ove siano in gioco gli interessi di una produzione della Comunità, alla procedura prevista ai titoli I e II.

12. Durante il periodo di applicazione delle misure nazionali adottate in conformità del presente articolo, si procede a consultazioni in seno al Comitato, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1.

13. Per la difesa contro i premi e le sovvenzioni sono applicabili le disposizioni degli articoli 23 e 24, nonché, per analogia, quelle dei paragrafi da 3 a 12 del presente articolo.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 27

Gli Stati membri adottano, non oltre il 1^{0} luglio 1968, le misure atte ad assicurare l'applicazione del presente regolamento. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Questa trasmette tali informazioni senza indugio agli altri Stati membri.

Articolo 28

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 29

Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1^{0} luglio 1968, fatta eccezione per l'articolo 27, che è applicabile a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 5 aprile 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

riguardante il regolamento relativo alla difesa contro le pratiche di dumping, premi o sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea

1. Quando l'importazione nella Comunità di un prodotto che forma oggetto di pratiche di dumping, premi o sovvenzioni causa o minaccia di causare un pregiudizio importante a una produzione costituita in un paese non membro della Comunità che esporta il prodotto considerato a destinazione della Comunità, la Commissione, su domanda di questo paese, e previo esame dei fatti sul piano comunitario, può aprire le consultazioni previste dal regolamento sopracitato, e proporre al Consiglio l'istituzione di un diritto antidumping o compensativo sul piano comunitario a termini di detto regolamento, fatta riserva degli obblighi che derivano dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio nonché dall'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI di detto Accordo.

2. Quando l'importazione in un paese non membro della Comunità di un prodotto che forma oggetto di pratiche di dumping, premi o sovvenzioni causa o minaccia di causare un pregiudizio importante a una produzione della Comunità che esporta il prodotto considerato a destinazione del territorio di detto paese importatore, le consultazioni di cui sopra possono essere aperte al fine di esaminare in che modo si possa rimediare a questa situazione e permettere alla Commissione di presentare una proposta al Consiglio.